

Stati Generali dell'Esecuzione Penale

aggiornamento: 12 ottobre 2015

RAPPORTO di medio termine

► Tavolo 13 - Giustizia riparativa, mediazione e tutela delle vittime del reato

Il Tavolo si occupa dei programmi di giustizia riparativa, quali percorsi che consentano alla vittima di recuperare una posizione di centralità nel procedimento penale e al reo di accettare la responsabilità delle proprie azioni, così sanando la lesione al tessuto sociale che la commissione del reato di fatto ha determinato

Componenti

Coordinatore Grazia Mannozi, docente Università degli studi dell'Insubria

•Elena Buccoliero - Dirigente servizio regionale per le vittime di reati gravi Emilia Romagna

•Federica Brunelli - Docente Dipartimento di Giurisprudenza Università degli studi Milano Bicocca

•Carmela Campi - Direttore istituto penitenziario Carinola

•Maria Laura Fadda - Magistrato Tribunale di Sorveglianza di Milano

•Benedetta Galgani - Ricercatore presso il Dipartimento di Giurisprudenza Università degli studi di Pisa

•Daniela Grilli - Direttore ufficio detenuti provveditorato Marche

•Maria Pia Giuffrida - Presidente "Spondé" ONLUS ,Organizzazione non lucrativa di attività sociale

•Stefano Marcolini - Professore associato in Diritto processuale penale presso il Dipartimento di diritto, economia e culture Università degli Studi dell'Insubria

•Giuseppe Mosconi - Docente Dipartimento di Filosofia, Pedagogia e Psicologia applicata Università degli studi di Padova

•Michele Passione - Avvocato

•Pietro Rossi - Garante diritti dei detenuti della Regione Puglia

RAPPORTO di medio termine

Premessa

Il presente documento costituisce la relazione intermedia delle attività svolte dal Tavolo 13 dalla data del conferimento dell'incarico sino al 15 settembre 2015.

Le affermazioni ivi contenute sono espressione sia del lavoro dei singoli componenti (riversato nei documenti caricati sulla piattaforma elettronica dedicata), sia del dibattito maturato all'interno del Tavolo 13 (nelle quattro riunioni telematiche svoltesi il 24 luglio, il 7, l'8 e il 9 settembre 2015); tali affermazioni possono essere oggetto di modifiche e revisioni in fase di prosecuzione dei lavori del Tavolo.

1. Finalità del Tavolo 13

Nel contesto delle finalità degli Stati Generali dell'esecuzione penale, l'operato del Tavolo 13 si colloca in una duplice prospettiva teleologica:

1. «predispone strumenti, canali, forme di giustizia riparativa e mediativa affinché la collettività percepisca che la principale finalità della giurisdizione penale è la riparazione della lacerazione del tessuto sociale che il reato ha determinato e che dal carcere e dal mondo della pena in genere - in una osmosi virtuosa - si deve pretendere anche un effetto "restitutivo", sotto il profilo sia materiale che morale»;

2. «porre la "questione carceraria" e più in generale l'esecuzione penale al centro della dell'attenzione della pubblica opinione e del dibattito culturale» (cfr. il documento "Stati generali dell'esecuzione penale" del Ministero della Giustizia).

I componenti il Tavolo 13 (da qui in avanti i CTv13) ritengono che il primo obiettivo, per come formalizzato nel Documento del Ministero di Giustizia, rischi di generare un fraintendimento concettuale: quello che la giustizia riparativa possa divenire semplicemente una modalità di declinazione delle risposte sanzionatorie, tradizionalmente improntate al binomio retribuzione-prevenzione.

In realtà, la giustizia riparativa presenta una dimensione originaria e uno spessore giuridico-operativo che portano a concepirla come un paradigma di giustizia a se stante, culturalmente e metodologicamente autonomo, contenutisticamente innovativo, spendibile in ogni stato e grado del procedimento e volto a rinnovare alla radice l'approccio e la risposta al crimine.

I CTv13 ritengono pertanto che il lavoro sulle possibilità di ingresso della giustizia riparativa nell'esecuzione della pena vada contestualizzato in una più ampia dimensione di policy, in cui la restorative justice venga vista come paradigma autonomo suscettibile di entrare in un vitale rapporto di complementarità con la giustizia penale nel suo complesso. Ulteriori riflessioni sono da dedicare alla dinamica complementarità/alternatività.

Rispetto al secondo obiettivo, i CTv13 ritengono indispensabile lavorare su proposte tese a migliorare la qualità dell'informazione, affinché vengano correttamente sottoposti all'opinione pubblica i fondamenti delle attuali istituzioni punitive e l'apparato di concettualizzazioni su cui le stesse si reggono, talvolta in evidente contrasto con i risultati effettivi delle stesse, nonché i fondamenti e le potenzialità della giustizia riparativa e dei programmi ad essa riconducibili.

2. Nota metodologica

Per il perseguimento delle finalità per come sopra ulteriormente specificate, il Tavolo 13 ha inteso lavorare secondo il perimetro tematico e gli obiettivi ricevuti, nelle loro linee essenziali, dal Coordinamento generale, ed ulteriormente affinati ed integrati a seguito della Riunione telematica del 24 luglio 2015.

Per ogni obiettivo è stato esplicitato lo stato dei lavori attraverso la dicitura "da discutere", se la discussione deve ancora iniziare, oppure "in progress", se la discussione è già stata avviata.

3. Contenuti e ipotesi di lavoro

Obiettivo 1

Affrontare la questione definitoria della giustizia riparativa

Analizzare le esperienze di Restorative Justice dei principali Paesi europei ed extraeuropei che si sono dotati di programmi di giustizia riparativa e mediazione quanto a: mappatura dei reati mediabili (ambito edittale vs. tipologia di illecito); locus delle norme che consentono mediazione e riparazione; effetti di mediazione e riparazione sull'esercizio dell'azione penale, sul processo e sulla esecuzione della pena. Le esperienze comparative sono analizzate in coordinamento con il Tavolo 14.
Stato: In progress

1.1. La questione definitoria.

La questione definitoria è stata affrontata e definita per prima. Le esperienze comparatistiche verranno analizzate nella seconda fase di lavoro del Tavolo 13.

È parso essenziale partire dalla questione definitoria perché la giustizia riparativa lancia una sfida importante, già a partire dal nomen: quella di "superare la logica del castigo muovendo da una lettura relazionale del fenomeno criminoso, inteso primariamente come un conflitto che provoca la rottura di aspettative sociali simbolicamente condivise. Il reato non dovrebbe più essere considerato soltanto un illecito commesso contro la società, o un comportamento che incrina l'ordine costituito - e che richiede una pena da espiare - bensì come una condotta intrinsecamente dannosa e offensiva, che può provocare alle vittime privazioni, sofferenze, dolore e persino la morte e che richiede, da parte del reo, principalmente l'attivazione di forme di riparazione del danno provocato" [1].

Anche la Direttiva 2012/29/UE - contenente norme minime in materie di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato - sottolinea il fatto che "il reato non è solo un torto alla società ma anche una violazione dei diritti individuali delle vittime" [2].

Le questioni fondamentali per la giustizia riparativa, dunque, non sono più (o non più soltanto) "chi merita di essere punito" e "con quali sanzioni", bensì "chi soffre" e "cosa può essere fatto per riparare il danno"; laddove riparare non significa riduttivamente controbilanciare in termini economici il danno cagionato.

Il focus sulla vittima non deve tuttavia far venir meno la consapevolezza che il reato resta un fenomeno complesso, implicante un gamma ampia e articolata di variabili (bisogni, motivazioni,

interazioni, linguaggi, diritti, aspettative, costruzioni, rappresentazioni) che interessano trasversalmente tutti gli attori coinvolti, l'entourage parentale ambientale e sociale, la struttura istituzionale, sicché la riparazione non può che essere concepita come complessivo riequilibrio, ai vari livelli, del danno nella sua dimensione globale anche in un'ottica di prevenzione di danni futuri (Hulsman, Baratta, De Leo, Faget).

Realizzabile tramite azioni positive, infatti, la riparazione ha una valenza profonda e, soprattutto, uno spessore etico che la rende ben più complessa del mero risarcimento. L'azione riparativa è da intendersi non già in una prospettiva compensatoria e di indennizzo ma come un'attivazione che assume l'irreparabilità intrinseca di ogni gesto di ingiustizia (di per sé ineliminabile) ma rilancia, al contempo, la possibilità di progettare un agire responsabile per il futuro.

Attraverso i programmi di giustizia riparativa non si ripara dunque il danno [3] ma si progettano (preferibilmente in spazi nuovamente aperti alla relazione diretta fra le parti) azioni consapevoli e responsabili verso l'altro, che possano ridare significato, laddove possibile, ai legami fiduciari fra le persone. Come ricordano i documenti internazionali sopra menzionati, i programmi di giustizia riparativa hanno come obiettivo "la reintegrazione della vittima e del reo", perché possano collocarsi nuovamente come persone tutte intere, nuovamente integre, coinvolte nella progettazione di un'azione che guarda al futuro, e non sminuite per sempre dall'esperienza della colpa e dell'offesa. Alla luce di queste considerazioni, con la consapevolezza della dimensione ampia e ricca di potenzialità della giustizia riparativa, e sulla base del dibattito formatosi nella migliore dottrina italiana ed internazionale, il Tavolo 13 intende, in primo luogo, lavorare sulla nozione di giustizia riparativa, a partire dalle definizioni più recenti: quelle contenute, rispettivamente, nei Basic principles on the use of restorative justice programmes in criminal matters, elaborati dalle Nazioni Unite e nella Direttiva 2012/29/UE.

I CTv13 stanno valutando se procedere ad una analisi più completa e approfondita della normativa sovranazionale e degli atti di soft law anche per verificare se vi siano discordanze interne. L'obiettivo è quello di raggiungere, a partire dalle indicazioni sovranazionali - riferimento imprescindibile dato il ruolo che esse hanno nella gerarchia delle fonti del nostro ordinamento - ma in base alla migliore dottrina ed esperienza, una nozione il più possibile chiara e coerente di giustizia riparativa, fruibile per il legislatore.

Ancorché «molte delle definizioni normative di fonte sovranazionale [4], più che proporre una vera e propria nozione di restorative justice, tendono ad offrire una cornice in cui si collocano prassi e procedure a cui viene generalmente riconosciuto carattere riparativo (i c.d. restorative processes)» [5], in questa fase preliminare del lavoro i CTv13 hanno preso come riferimento la nozione di giustizia riparativa contenuta nei Basic principles on the use of restorative justice programmes in criminal matters, elaborati dalle Nazioni Unite:

"La giustizia riparativa è qualunque procedimento in cui la vittima e il reo e, laddove appropriato, ogni altro soggetto o comunità lesi da un reato, partecipano attivamente insieme alla risoluzione delle questioni emerse dall'illecito, generalmente con l'aiuto di un facilitatore. I procedimenti di giustizia riparativa possono includere la mediazione, la conciliazione, il dialogo esteso ai gruppi parentali [conferencing] e i consigli commisurativi [sentencing circles]" [6].

e quella contenuta nella Direttiva 29/2012/UE:

"«giustizia riparativa»: qualsiasi procedimento che permette alla vittima e all'autore del reato di partecipare attivamente, se vi acconsentono liberamente, alla risoluzione delle questioni risultanti dal reato con l'aiuto di un terzo imparziale".

I CTv13 hanno altresì preso atto che nella Raccomandazione R (2010)1 del Comitato dei Ministri agli Stati Membri sulle Regole del Consiglio d'Europa in materia di probation, la giustizia riparativa viene definita a partire dai suoi contenuti operativo-funzionali:

«La Giustizia riparativa comprende approcci e programmi basati su diversi postulati:

1. la risposta portata al reato deve permettere di riparare, per quanto possibile, il danno provocato alla vittima;
2. occorre portare gli autori di reato a comprendere che gli atti da loro commessi non sono accettabili e che hanno reali conseguenze per la vittima e per la società; gli autori di reato possono e devono

assumersi la responsabilità delle loro azioni;

3. le vittime devono avere la possibilità di esprimere i loro bisogni e di essere associate alle riflessioni che mirano a determinare come l'autore di reato deve riparare, al meglio, il danno che ha causato;

4. la comunità è tenuta a contribuire a tale processo» [7].

L'approccio delineato - incentrato sul rapporto reo-vittima-comunità e focalizzato principalmente sulla riparazione del danno provocato dal reato e sulla responsabilizzazione del reo - non può non confrontarsi con la dimensione della complessità che coinvolge le relazioni tra le parti in gioco e le rispettive difficoltà e aspettative, sopra delineate (v. supra, § 1.1). Su questi aspetti il CTv13 si riserva un approfondimento.

Hanno infine considerato altresì rilevanti, sotto il profilo definitorio, le linee-guida per la Better Implementation of Mediation in the Member States of the Council of Europe, dove si fa ancora una volta riferimento ai restorative justice processes (inclusa la mediazione) che possono servire come alternativa alla giustizia convenzionale e come strumento per la gestione dei conflitti, stanti le loro potenzialità riparative e di prevenzione-contenimento della recidiva [8].

1.2. Le caratteristiche qualitative dei programmi di giustizia riparativa

Le definizioni sopra individuate contengono gli elementi salienti per riflettere sugli strumenti operativi riconducibili alla giustizia riparativa (v., infra, Obiettivo 2).

In quest'ultima prospettiva, i CTv13 intendono elaborare una serie di requisiti che consentano di individuare a quali condizioni una modalità di intervento sul conflitto possa dirsi riparativa.

Questo stadio del lavoro ha prodotto, per ora, un risultato provvisorio:

Secondo i CTv13 la giustizia riparativa richiede un orientamento forte dei propri contenuti teorici e operativi alla vittima e/o alla comunità [9]. Perché un programma possa essere considerato come percorso di giustizia riparativa, sono imprescindibili [10]:

1. la "partecipazione attiva" di reo e vittima e comunità alla gestione degli effetti distruttivi prodotti dal comportamento deviante e alla soluzione del conflitto nascente dal reato. Si tratta, per le persone coinvolte, di riappropriarsi della capacità di parola, partecipando a un percorso dialogico di riconoscimento nel quale viene restituita dignità ai vissuti e alle narrazioni di ciascuno, come premessa per fondare o ri-fondare la capacità di progettare e impegnarsi in un'azione che ripara;

2. il "riconoscimento della vittima", e "la riparazione dell'offesa nella sua dimensione globale": è perciò da considerare anche la dimensione emozionale dell'offesa, causa di insicurezza individuale e tale da indurre la modifica delle abitudini di vita;

3. "l'autoresponsabilizzazione del reo": la riparazione si snoda lungo un percorso che dovrebbe condurre il reo a rielaborare il conflitto e i motivi che lo hanno causato, a riconoscere la propria responsabilità e ad avvertire la necessità di riparazione; gli autori di reato coinvolti nei percorsi di giustizia riparativa (nella mediazione reo/vittima in particolare) hanno la possibilità di esplorare il significato e il contenuto della norma violata [11] attraverso la narrazione di una singolare esperienza esistenziale (quella della vittima);

4. "il coinvolgimento della comunità nel processo di riparazione", non soltanto quale destinataria di politiche di riparazione ma anche e quale attore sociale nel percorso di pace che muove dall'azione riparativa del reo [12]. La qualità del coinvolgimento delle opinioni pubbliche è dunque essenziale anche per far maturare l'idea di una nuova "sicurezza" da ricercare non necessariamente attraverso la repressione;

5. la "consensualità": i programmi di giustizia riparativa richiedono il consenso consapevole, informato, spontaneo e revocabile delle parti, avente ad oggetto le fasi dell'iter, la partecipazione alle esperienze di mediazione face to face, ai conference group, alle mediazioni con vittima aspecifica ecc., e gli eventuali accordi riparativi e/o risarcitori;

6. far maturare il concetto di responsabilità verso l'altro. Tale indicazioni sono ancora oggetto di approfondimento da parte dei CTv13.

Obiettivo 2

Proporre modelli e metodologie di giustizia riparativa orientati alla vittima (elisione o attenuazione delle conseguenze del reato; eventuale risarcimento del danno; restituzioni) e/o alla collettività (prescrizioni attinenti al lavoro di pubblica utilità ovvero all'attività di volontariato di rilievo sociale), da inserire nei percorsi per il recupero dei condannati in esecuzione di pena intramuraria e in comunità e degli imputati ammessi alla prova ovvero quali condotte riparatorie ad efficacia estintiva del reato.

Stato: In progress

Il Tavolo 13 sta lavorando alla elaborazione di un elenco degli strumenti principali della giustizia riparativa.

Al momento c'è accordo sul procedere ad una ricognizione secondo uno schema gradualistico (dagli strumenti con componenti riparative, agli strumenti pienamente riparativi, a quelli riconciliativi e mediatori) che includa, in via di prima approssimazione, i seguenti istituti:

• la mediazione autore-vittima (Victim-Offender Mediation): è lo strumento principale, definito dalla Raccomandazione 19 (1999) del Consiglio d'Europa come quel "procedimento che permette alla vittima e al reo di partecipare attivamente, se vi consentono liberamente, alla soluzione delle difficoltà derivanti dal reato, con l'aiuto di un terzo indipendente (mediatore)";

• le scuse formali (apologies / making amends) alla vittima da parte dell'autore del reato: sono spesso contenute in una lettera in cui il reo descrive il proprio comportamento e dichiara di esserne pienamente responsabile;

• gli incontri tra vittime e autori di reati analoghi a quello subito dalle vittime (Victim/Community Impact Panel): sono una specie di forum nel quale un gruppo ristretto di vittime (4 o 5 al massimo) esprime a un piccolo gruppo di autori di reato - diversi da coloro che hanno commesso i reati nei loro confronti - gli effetti dannosi o comunque negativi sulla loro esistenza e su quella dei familiari o anche della comunità di appartenenza derivanti dalla commissione di un reato. Le vittime possono così esprimere le sensazioni, le difficoltà, il disagio derivanti dall'esperienza di vittimizzazione e gli autori di reato possono prendere coscienza di tutti i profili di dannosità delle azioni delittuose;

• gli incontri di mediazione allargata che tendono a realizzare un dialogo esteso ai gruppi parentali ovvero a tutti soggetti coinvolti dalla commissione di un reato (Community/Family Group Conferencing) finalizzato a decidere collettivamente le modalità di gestire il conflitto nascente dal reato;

• i conference groups.

Obiettivo 3

Coordinare il progetto di riforma di cui al disegno di legge n. 2798/2014 - che agli artt. 1 e 2 prevede l'introduzione agli artt. 162-ter e 649-bis Condotte riparatorie come causa di estinzione del reato - con la disciplina della sospensione condizionale della pena ex l'art. 163 c.p.

Stato: Da discutere

Obiettivo 4

Dare forma e contenuto normativo alla "previsione di attività di giustizia riparativa e delle relative procedure, quali momenti qualificanti del percorso di recupero sociale sia in ambito intramurario sia nell'esecuzione delle misure alternative" di cui all'art. 26, lett. d del disegno di legge n. 2798/2014, coordinando la normativa con istituti già esistenti.

Stato: In progress

Considerato che:

• tra i principi e criteri direttivi del Ddl 2798/2014 vi è la «previsione di attività di giustizia riparativa e delle relative procedure, quali momenti qualificanti del percorso di recupero sociale sia in ambito intramurario sia nell'esecuzione delle misure alternative»;

• il perimetro tematico assegnato contiene l'indicazione secondo cui occorre «promuovere la previsione normativa espressa della possibilità di accedere ai programmi di giustizia riparativa e di mediazione sia nel diritto penale minorile che in quello per gli adulti in ogni stato e grado del procedimento»;

il Tavolo 13 intende offrire indicazioni a due livelli:

1. quello delle micro-politiche di intervento sul settore dell'esecuzione della pena;
2. quello della macro-politiche di intervento sul sistema sanzionatorio (fase delle indagini, cognizione, ripensamento sistema sanzionatorio alla luce della giustizia riparativa). Poiché l'autonomia culturale, giuridica ed operativa della giustizia riparativa impedisce che essa possa essere ridotta a un mero strumento educativo-trattamentale, i CTv13 ritengono opportuno, per coerenza con siffatta impostazione, proporre la modifica delle norme dell'ordinamento penitenziario già a partire dalla formulazione linguistica dei titoli, dei capi e delle rubriche degli articoli.

L'attenzione al linguaggio normativo - sempre indispensabile, essendo la forma ciò che plasma la sostanza delle leggi - è in questo caso di particolare importanza per garantire che la giustizia riparativa abbia pari dignità e pari rango rispetto alla rieducazione e al trattamento. Il Tavolo 13 sta valutando perciò l'ipotesi di proporre la riformulazione di una serie di articoli della l. 354/1975.

In particolare, saranno oggetto di valutazione:

1. gli articoli 1, 13 e 15;
2. l'inserimento di una norma generale (art 15 bis dedicata ai programmi di giustizia riparativa e alle loro caratteristiche)
3. la modifica dell'art. 13 bis;
4. la modifica dell'art. 15, comma 1;
5. la formulazione dell'art. 80;
6. la modifica dell'art. 21, comma 4 ter;
7. la modifica dell'art. 47, n. 7.
8. la modifica dell'art. 94 dpr 309/90

Saranno altresì oggetto di valutazione:

1. la modifica degli articoli artt. 27 e 118 del DPR 230/2000;
2. la modifica della liberazione condizionale;
3. la modifica dell'art. 165 c.p.;
4. la questione delle fonti di finanziamento per il lavoro dei mediatori dei centri di giustizia riparativa: in relazione a questo profilo è stato preso in considerazione il modello marchigiano (cfr. l. Regione Marche 28/2008) quale esempio di best practice (è stata già predisposta una scheda illustrativa della legge corredata dalla relazione del centro regionale per la Mediazione dei Conflitti Marche) E' anche all'esame del Tavolo un'idea innovativa (proposta Giuffrida) concernente l'utilizzazione in modo inedito, ma strettamente connesso con quanto prevede la legge, della cassa delle ammende, nata come fondo a sostegno sia delle vittime che dei rei.

Nella prospettiva delle macro-politiche di intervento i CTv13 hanno per ora preso in considerazione l'opportunità che siano apportate modifiche a:

1. artt. 12, 29 e 35 d.lgs 274/2000;
2. artt. 464 bis, 464 quinquies, 464 septies c.p.p.

In generale, sono da valutare:

- la scelta delle fasi processuali in cui privilegiare l'attivazione della giustizia riparativa;
- il rapporto tra esiti della giustizia riparativa e definizioni giudiziarie;
- la questione degli eventuali limiti edittali all'applicazione della giustizia riparativa;
- la regola secondo cui l'esito delle procedure di giustizia riparativa non deve operare in malam partem.

Obiettivo 5

Prevedere per gli operatori che si occuperanno di giustizia riparativa e in particolare per i mediatori penali moduli di formazione specifica e criteri di accreditamento e di accesso ad un Albo dedicato, stante l'autonomia teorico-pratica della mediazione penale da quella civile e commerciale.

Stato: Da discutere

Obiettivo 6

Promuovere, per magistrati e avvocati, percorsi di formazione alla giustizia riparativa e alla mediazione, con particolare attenzione al raccordo di queste ultime con il sistema penale-processuale.

Stato: Da discutere

Obiettivo 7

Promuovere la cultura della giustizia riparativa e della mediazione in ambito scolastico e universitario; sensibilizzare la collettività circa i benefici che si associano all'adozione di una giustizia aperta alla riparazione e alla riconciliazione anche in termini di prevenzione della criminalità.

Stato: Da discutere

NOTE

nota 1 - A. Ceretti, Giustizia riparativa e mediazione penale. Esperienze pratiche a confronto, in F. Scaparro (a cura di), Il coraggio di mediare, Guerini e Associati, 2001, p. 307 e ss.

nota 2 - Cfr. G. Bazemore, Rock and Roll, Restorative Justice, and the Continuum of the Real World: A Response to "Purism" in Operationalizing Restorative Justice, in Contemporary Justice Review, 2000, 3(4), pp. 459 e 464. Tale affermazione ora ripresa dalla Direttiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, sub considerando (9): «Un reato è non solo un torto alla società, ma anche una violazione dei diritti individuali delle vittime».

nota 3 - Bouchard M., Mierolo G., Offesa e Riparazione, Bruno Mondadori, 2005.

nota 4 - In argomento v. C. Mazzucato, Mediazione e giustizia riparativa in ambito penale. Fondamenti teorici, implicazioni politico-criminali e profili giuridici, in G. Così, M.A. Foddai, Lo spazio della mediazione. Conflitto di diritti e confronto di interessi, Giuffrè, Milano, 2003, pp. 170 s.

nota 5 - G. Lodigiani, G. Mannozi, Corso di Giustizia riparativa, Giappichelli, Torino (in corso di pubblicazione).

nota 6 - Basic principles on the use of restorative justice programmes in criminal matters adottati dalle Nazioni Unite il 24 luglio 2002, § 1 (2). Si riporta qui di seguito il testo nella lingua originale «"Restorative process" means any process in which the victim and the offender, and, where appropriate, any other individuals or community members affected by a crime, participate together actively in the resolution of matters arising from the crime, generally with the help of a facilitator. Restorative processes may include mediation, conciliation, conferencing and sentencing circles». L'organizzazione che l'ha emanata - le Nazioni Unite - e l'intrinseca struttura definitoria conferiscono a questa definizione rispettivamente autorevolezza e affidabilità scientifica, sicché essa è da considerare riferimento essenziale ed imprescindibile in materia.

nota 7 - Raccomandazione R(2010)1 del Comitato dei Ministri agli Stati Membri sulle «Regole del Consiglio d'Europa in materia di probation», adottata dal Comitato dei Ministri il 20 gennaio 2010 nel corso della 1075° riunione dei Delegati dei Ministri. La citazione è tratta dall'Appendice II alla Raccomandazione CM/Rec(2010)1 - Glossario dei termini utilizzati.

nota 8 - EUROPEAN COMMISSION FOR THE EFFICIENCY OF JUSTICE (CEPEJ), Better implementation of mediation in the member States of the Council of Europe. Le linee guida sono relative all'applicazione delle seguenti Raccomandazioni: R(98)1 sulla mediazione familiare; - R(2002)10 sulla mediazione in materia civile; R (99)19 sulla mediazione in materia penale; R (2001)9 sulle alternative al processo tra autorità amministrative e privato cittadini.

nota 9 - Cfr. H. Zehr, Changing Lenses. A New Focus on Crime and Justice, Herald Press, Scottsdale, 1990, p. 31. Cfr. anche T. Newell, Forgiving Justice. A Quaker Vision for Criminal Justice, Quaker Books, London, 2007, secondo il quale: «Restorative Justice sees crime as injury rather than law-breaking and justice as healing rather than punishment»; R. E. Barnett, Restitution: A New Paradigm of Criminal Justice, in Ethics, 87 (4), pp. 279-301. Nella letteratura italiana v. E. Venafro, Brevi cenni introduttivi sull'evoluzione della tutela della vittima nel nostro sistema penale, in E. Venafro, C. Piemontese (a cura di), Ruolo e tutela della vittima in diritto penale, Torino, 2004, p. 12 s.

nota 10 - Per uno più compiuto svolgimento degli argomenti proposti si rinvia a G. Mannozi, La giustizia senza spada, Giuffrè, Milano, 2003, pp. 100 ss.

nota 11 - Sulla mediazione come "ermeneutica del valore" protetto dalla norma incriminatrice si rinvia a G. Mannozi, G.A. Lodigiani, Formare al diritto e alla giustizia: per una autonomia scientifico-didattica della giustizia riparativa in ambito universitario, in Riv. it. dir. proc. pen., 2014, pp. 152 ss.

nota 12 - Cfr. A. Ceretti, Giustizia riparativa e mediazione penale, cit., anche in riferimento a due ulteriori finalità della giustizia riparativa, vale a dire:

1. “il rafforzamento degli standard morali”: dalla gestione comunicativa e comunitaria del conflitto e dallo svolgimento di concrete attività di riparazione dovrebbero emergere concrete indicazioni di comportamento per i consociati, che vanno proprio nel senso auspicato dalle teorie della prevenzione generale positiva;
2. “il contenimento dell’allarme sociale”: mediante l’effettiva restituzione alla comunità della gestione di determinati accadimenti che hanno un impatto significativo sulla percezione della sicurezza da parte dei consociati.